



## **CITTA' DI ALCAMO**

**LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI**

# **REGOLAMENTO SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Approvato con delibera consiliare n. 70 del 12.06.2019

## **Premessa**

*Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione della pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica anche attraverso la fornitura di apposite compostiere .*

*Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio.*

*Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.*

*Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti, giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica.*

*Ai sensi della normativa vigente il Comune di Alcamo istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia, con una riduzione sulla parte variabile, come da art. 22, del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C., al Titolo IV Riduzioni e agevolazioni.*

*Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Alcamo che si impegnano a conferire su proprio terreno o terreno disponibile i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.*

## **ART. 1**

### **Definizione**

*Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, che può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti.*

*Dalla trasformazione aerobica naturale degli scarti organici, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole , artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.*

## **Art.2**

### **Finalità del compostaggio domestico**

*La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:*

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;*
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.*

**ART. 3****Requisiti ed obblighi per usufruire della riduzione tariffaria a seguito della pratica del compostaggio domestico.**

- 1) *Il requisito fondamentale è disporre nella propria abitazione e/o in terreno di proprietà, in affitto o comunque nella propria disponibilità, di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto, nel territorio del Comune di Alcamo, che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il luogo in cui viene svolta attività di compostaggio che dovrà perciò essere ben definito e verificabile;*
- 2) *per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, ad esclusione delle concimaie aziendali; non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole;*
- 3) *essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto per l'immobile di residenza a ruolo TARI o Tariffa Puntuale presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della TARI o Tariffa Puntuale.*
- 4) *L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti al ruolo della Tassa Rifiuti o Tariffa Puntuale che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti che svolgono tecniche di compostaggio solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione;*
- 5) *Non avere insoluti pregressi in termini di Tassa dei Rifiuti;*
- 6) *Non è ammesso, ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, di produrre ~~e di utilizzare~~ il compost ~~prodotto~~ in siti esterni al territorio comunale;*
- 7) *Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:*
  - *Disponibilità di un'area minima di 20 metri quadrati ~~a persona del~~ per nucleo familiare;*
- 8) *E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo dei liquidi prodotti.*

**Art. 4****Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio.**

*E' indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.*

*Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio e quella proteica che contiene azoto.*

*Quando la prima è eccessiva ( troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi, risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta, ma produce poco humus.*

*Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità ( presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.*

1) *La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore a due metri dal confine della proprietà, prevista dall'art. 889 del codice civile, e non inferiore ad almeno 5 metri dalle abitazioni; dette distanze possono essere inferiori, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.*

2) *Il richiedente si impegna ad informare e spiegare ai vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli*

scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

3) In prossimità di abitazioni confinanti, la compostiera realizzata secondo le tipologie definite all'art. 4 comma 6, dovrà essere posizionata ad almeno 10 metri dalle altrui abitazioni limitrofe in presenza di aperture

(porte, finestre ...) con tutte le precauzioni del caso allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato.


4) Il composte può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni, mantenendo le condizioni definite al precedente art. 3, in tal caso con l'accordo di tutti i proprietari del terreno. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo, che inoltre dovranno essere chiaramente individuabili e dovranno trovarsi all'interno del territorio comunale.

5) Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido di più nuclei familiari, con una proporzione di circa 70 litri per ogni componente del nucleo familiare. La tipologia e le dimensioni della pratica di compostaggio dovranno essere idonee a seconda del numero di conferitori.

6) Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti e a titolo esemplificativo si elencano alcuni metodi ammissibili:

#### a) Cumulo su terreno

**Compostaggio in cumulo all'aperto:** ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1,0 - 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5. E' importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole.



#### b) Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento

**Compostiera artigianale auto-costruita:** contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro.




### c) Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico

**Compostaggio in buche:** si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.



### d) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);


**Compostiera "prefabbricata":** contenitore areato di capienze varie (da 400 250 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida



### e) Composter con pallet

*Il progetto più complesso da realizzare, ma anche quello dai risultati migliori soprattutto per chi ha un grande giardino. Per la realizzazione della compostiera con pallet, serve innanzitutto dotarsi di assi*

*di legno grezzo, quindi non chimicamente trattato. Possono essere facilmente acquistati in pannelli nei negozi di giardinaggio o bricolage o, in alternativa, si possono riutilizzare i bancali da imballaggio. Per garantire una sufficiente areazione si consiglia di forare i pannelli, qualora si utilizzino pannelli interi, o di distanziare gli assi qualora si utilizzino assi singole.*



f) Per eventuali altre tipologie di compostiere auto-costruite, sarà compito dell'ufficio competente valutare l'idoneità.

*Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito tramite planimetria e documentazione fotografica.*

## **Art.5**

### ***Albo compostatori***

- 1) *L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.*
- 2) *L'Albo dei compostatori va predisposto e detenuto dall'ufficio Ambiente entro 30 giorni dall'accoglimento delle domande.*

## **Art.6**

### ***Iscrizione all'albo compostatori***

*L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto ~~secondo il successivo art.9~~ ai sensi del presente Regolamento, protocollando un apposito modulo (All.A) distribuito presso gli uffici preposti, ufficio Ambiente e Ufficio URP, ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Alcamo e relativa documentazione richiesta. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico e trasmesso agli organi di competenza qualora necessario e alla società preposta alla raccolta rifiuti operante sul territorio.*

## **Art.7**

### ***Condomini-Condivisione di medesima compostiera***

*Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio domestico presso il terreno, il giardino, l'orto, il parco o un luogo all'aperto in comproprietà, è necessario il consenso dei condomini attestato da deliberazione assembleare.*

*All'atto dell'iscrizione all'Albo dei compostatori, gli utenti dimoranti in condomini dovranno esibire copia della predetta deliberazione assembleare.*

*Nella deliberazione di cui sopra dovrà essere chiaramente indicato il nominativo del soggetto da inserire all'Albo dei compostatori, eletto dall'assemblea e considerato unico referente ai fini del rispetto del presente Regolamento.*

*Qualora il referente, con nuova votazione assembleare venga sostituito, sarà suo onere comunicare agli*

uffici competenti il nominativo del nuovo referente, entro e non oltre le 48 ore successive alla nuova nomina, attestante da verbale di assemblea.

Nel caso di condominio senza amministratore, in presenza di condomini che vogliono praticare il Compostaggio, sarà necessario individuare una figura di facente funzioni, mandatario dei condomini di cui sopra, che si occupi delle procedure di cui al presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Comma 1 – Materiali Compostabili**

*Sono materiali compostabili:*

- **Scarti di cucina e preparazioni:**
  - Bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
  - Pane raffermo e ammuffito
  - Pasta
  - Penne di volatili, capelli
  - Gusci d'uova
  
- **Scarti provenienti dal giardino (in piccole quantità e dimensioni):**
  - Sfalci d'erba
  - Foglie varie, paglia, fiori recisi o appassionati
  - Trucioli di legno, rametti, ~~potature~~, segature, cortecce
  - Legno non trattato con prodotti chimici
  
- **Sono materiali compostabili sono in modica quantità in quanto possono contenere antifementanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo:**
  - Bucce d'agrumi
  - Fondi di caffè
  - Filtri di tè
  - Cenere
  - Carta e fazzoletti di carta non imbevuti di detergenti o chimici in genere
  - Deiezioni animali (no lettiera eccetto quelle biodegradabili)
  
- **Sono materiali compostabili ma in piccole quantità e vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:**
  - Scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi.

### **Comma 2 – Materiali da non introdurre nel compost:**

- **Non è consentito introdurre nel compost**
  - Carta, e cartone e tetrapak
  - Noccioli e gusci di noci
  - Tessuti
  - Vetro
  - Metalli
  - Ceramica

- *Oggetti in gomma e plastica*
- *Medicinali scaduti*
- *Pile*
- *Antiparassitari*
- *Scarti di legname trattati con prodotti chimici*
- *Gusci di molluschi ( es. cozze, vongole, ostriche)*
- *Olio di friggitura*
- *Lettiere di animali domestici non biodegradabili.*

## **Art.9**

### ***Iter procedurale***

*Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:*

*Compilare l'apposito modulo A scaricabile dal sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it), area Modulistica- ufficio Ambiente oppure disponibile presso la Direzione 2 – Servizio Ambiente o all'Ufficio URP del Comune di Alcamo, e consegnarlo in Comune contestualmente alla modulistica da allegare modello A di cui sopra. Successivamente all'accoglimento dell'istanza l'utente sarà inserito nell'albo compostatori.*

*L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, o da un suo delegato presso l'Ufficio Protocollo .*

*~~Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione,~~ L'istanza deve essere presentata entro il ~~20 gennaio~~ 31 Ottobre dell'anno precedente per cui si chiede la riduzione della TARI o Tariffa Puntuale. Le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell' 2° anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art.11 del presente regolamento.*

**Il rinnovo della domanda è automatico. E' obbligatorio comunicare eventuale cessazione o rinuncia dell'attività di compostaggio , come da modello B.**

## **Art.10**

### ***Riduzione tariffaria***

*1) La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è demandata alla Giunta Comunale. La decorrenza e la cessazione di riduzione della tassa annuale sono stabilite dal regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti.*

*2) La riduzione ha efficacia definitiva solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate a campione nell'arco dell'anno, così come disposto dal successivo art. 12.*

*In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.*

## **Art.11**

### **Cessazione compostaggio**



- 1) *L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.*
- 2) *La rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti per il compostaggio, ai sensi del comma 1, è certificata compilando il modello B del presente regolamento.*
- 3) *In caso di cessazione all'utente sarà riconosciuta solo la parte di riduzione maturata.*

## **Art.12**

### ***Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio***

*Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.*

## **Art.13**

### ***Verifiche e controlli***

- 1) *Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Alcamo anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali, secondo il modello Modello C o altra modulistica in uso dai soggetti di cui sopra.*
- 2) *La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno. ~~con date stabilite dal Comune di Alcamo;~~*
- 3) *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Qualora il richiedente non si renda disponibile all'effettuazione del sopralluogo la riduzione sarà revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.*
- 4) *Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.*
- 5) *Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui è stata revocata la stessa dovrà presentare una nuova richiesta entro il 31 ottobre valida per l'anno successivo;*
- 6) *Il comune fornirà agli iscritti all'albo dei simboli identificativi da apporre nei pressi dell'accesso all'immobile.  
L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio domestico.  
Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento.  
Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.  
Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.  
Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione*

*dell'intestatario dell'utenza.*

*L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta, a meno di ingenti quantitativi da conferire al CCR Comunale come previsto da eventuali ordinanze e/o determine vigenti. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.*

#### **Art. 14 – Pubblicità del Regolamento**

*Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso la sede del Comune.*

*L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.*

*Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)*

*Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.*

#### **Art. 15 – Modifiche al presente Regolamento**

*Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.*

#### **Art. 16 – Modulistica allegata**

**Modello ( A ):**

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMPOSTATORI E CONTESTUALE RIDUZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER ADESIONE ALLA PRATICA DI " COMPOSTAGGIO DOMESTICO".

**Modello ( B ):**

COMUNICAZIONE CESSAZIONE DELLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

**Modello ( C ):**

VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

***Premessa pag.2***

***Art. 1 Definizione pag.2***

***Art. 2 Finalità del compostaggio pag.2***

***Art. 3 Requisiti ed obblighi per attivare il compostaggio domestico pag.3***

***Art. 4 Metodologie di compostaggio ed utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione del sito di compostaggio. pag.3***

***Art. 5 Albo compostatori pag. 6***

***Art. 6 Iscrizioni all'albo compostatori pag. 6***

***Art. 7 Condomini –Condivisione di medesima compostiera pag. 6***

***Art. 8 Rifiuti compostabili e rifiuti vietati pag. 7***

***Art. 9 Iter procedurale pag. 8***

***Art.10 Riduzione tariffaria pag. 8***

***Art. 11 Cessazione compostaggio pag. 9***

***Art. 12 Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio pag. 9***

***Art. 13 Verifiche e controlli pag. 9***

***Art. 14 Pubblicità del regolamento pag. 10***

***Art. 15 Modifiche al presente Regolamento pag.10***

***Art. 16 Modulistica allegata pag.11***